



*Convegni di studio "Adolfo Beria di Argentine"
su problemi attuali di diritto e procedura civile
della Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale*

XXVI Convegno di studio su
L'IMPRESA FAMILIARE: MODELLI E PROSPETTIVE
Courmayeur, 30 settembre - 1 ottobre 2011

L'IMPRESA FAMILIARE E LA S.R.L

ORESTE CAGNASSO
*ordinario di diritto commerciale
nell'Università di Torino*

L'IMPRESA FAMILIARE E LA S.R.L.

di Oreste Cagnasso

Sommario: 1. Premessa. - 2. I vantaggi offerti dal tipo s.r.l. alle imprese familiari. - 3. Il modello di stampo “personalistico”. - 4. Il modello di stampo “capitalistico”. - 5. S.r.l. con obbligo di nomina del collegio sindacale. S.r.l. qualificabile come “ente di interesse pubblico”. - 6. S.r.l. e gruppi.

1. Premessa

Le esigenze dell'impresa familiare, qualunque siano le sue dimensioni e la sua struttura (derivi da un'impresa individuale, sia stata costituita da due o più fratelli o da una coppia oppure da due o più gruppi familiari), come è noto, concernono in particolare gli obiettivi della stabilità della compagine sociale e dell'eventuale bilanciamento di poteri, nonché l'individuazione delle modalità dei ricambi generazionali e della successione.

In tale prospettiva quali vantaggi, da un lato, e quali costi e rischi, dall'altro, può presentare il tipo società a responsabilità limitata, nella versione derivante dalla recente riforma societaria?

A mio avviso, non è possibile fornire una risposta unitaria, ma occorre distinguere varie possibili ipotesi.

Una prima concerne il caso della società caratterizzata dalla circostanza che tutti i soci sono amministratori (nella s.r.l., come è noto, il ruolo di amministratore potrebbe essere attribuito come diritto particolare a ciascun socio, con una coincidenza tra l'una e l'altra posizione analoga a quanto avviene nell'ambito delle società di persone). Si tratta del modello che è stato denominato appunto di stampo "personalistico" (1) e che ricorda la *Limited Liability Partnership* di cui all'omonimo *Act* inglese del 2000, nonché la *Limited Liability Company* e la *Limited Liability Partnership* del diritto nord americano.

Una seconda ipotesi, in qualche misura contrapposta alla prima, è quella che presenta un organo amministrativo separato dai soci e quindi prevede soci non amministratori. Si tratta del modello che potrebbe essere definito di stampo "capitalistico" (2) ed accostato alla *Private Company* inglese o alla *Close Corporation* degli Stati Uniti.

Un'ultima ipotesi è quella della s.r.l. di maggiori dimensioni, che richiede obbligatoriamente la presenza dell'organo di controllo oppure anche quella del revisore o della società di revisione. Come è noto, la recente disciplina della revisione legale dei conti introdotta nel marzo 2010 ha ampliato i casi in cui la s.r.l. deve dotarsi del collegio sindacale con compiti di controllo sulla gestione e di revisione legale dei conti; ha altresì stabilito che, qualora la s.r.l. assuma la qualificazione di "ente di interesse pubblico", tale competenza debba necessariamente far capo ad un revisore o ad una società di revisione.

(1) Come osserva ZANARONE (*Della società a responsabilità limitata*, 1, in *Il Codice Civile. Commentario* fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2010, p. 63 ss.), *“la scelta del legislatore delegato doveva ritenersi consentita solamente tra ... un regime che affidasse direttamente ai soci il potere rappresentativo e un altro che, pur lasciando sussistere un organo amministrativo separato dai soci, attribuisse tuttavia ai secondi un potere in qualche modo sopraordinato nei confronti del primo”*: il legislatore delegato ha adottato *“un modello capitalistico nel senso che, analogamente alla s.p.a. e diversamente dalle società personali, in primo luogo, le funzioni in cui si concreta l’esercizio in comune dell’attività economica non fanno capo esclusivamente ai soci (come avviene nelle società di persone ai sensi di norme quali quelle contenute negli artt. 2257 e 2261), ma risultano da questi ultimi condivise con uno o più organi sociali, fra cui almeno quello amministrativo e talora anche quello di controllo”*.

(2) Cfr. ancora ZANARONE, *op. cit.*, *loc. ult. cit.*.

2. I vantaggi offerti dal tipo s.r.l. alle imprese familiari

Prima di analizzare partitamente vantaggi rischi e costi tenendo presente le varie ipotesi ora illustrate, può essere opportuno sottolineare alcuni profili della *“nuova”* s.r.l. che certamente costituiscono elementi di rilievo al fine di fornire alle imprese e, per quanto qui interessa, alle imprese familiari, un modello idoneo a soddisfare le loro esigenze.

Naturalmente in questa prospettiva vengono sottolineati gli aspetti peculiari del tipo societario in esame, tralasciandone altri, certamente di grande rilevanza, ma che sono comuni alla s.p.a., quali, per esempio, il regime di responsabilità limitata, la possibilità di costituzione di società unipersonali, l'ammissibilità di una dissociazione tra conferimento e partecipazione sociale, in deroga al principio di proporzionalità.

Una prima ovvia peculiarità della s.r.l., sicuramente di notevole interesse per i fruitori di tale modello, è costituita dall'ampia elasticità della relativa disciplina, che consente ai soci di costruire modelli con "*volti profondamente differenziati*". Si pensi, ad esempio, alle varie opzioni che i soci possono adottare con riferimento ai sistemi di amministrazione, alla nomina, alla durata, alle modalità di revoca dei gestori, ferma restando in ogni caso la legittimazione di ciascun socio ad esperire l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori ed a chiederne la revoca giudiziaria in caso di gravi irregolarità. Si pensi ancora alla disciplina delle decisioni dei soci ed ai modelli adottabili in ordine ad esse (collegialità piena, consultazione scritta o consenso espresso per iscritto), nonché alle varie possibili scelte con riferimento al procedimento ed ai *quorum* nonché allo stesso ricorso alla regola dell'unanimità (3).

Tuttavia tale vantaggio presenta costi non indifferenti, soprattutto per la scelta, non certo felice, da parte del legislatore di non introdurre in numerosi settori norme di carattere suppletivo. I soci (e i loro consulenti) debbono, pertanto, al fine di evitare incertezze, non solo, come è naturale, introdurre, ove lo ritengano, norme

derogatorie agli schemi legali, ma prevedere una serie di regole per colmare lacune della disciplina codicistica, altrimenti non facilmente superabili.

L'ampia possibilità di deroga richiede poi che i vari interventi nei singoli settori debbano essere coordinati al fine di offrire scelte coerenti e non tra di loro contraddittorie.

L'autonomia privata potrebbe infine in certi casi, ed entro certi limiti, introdurre regole in qualche misura correttive di norme dal contenuto indeterminato e poco chiaro (4).

A mio avviso, il profilo forse più rilevante nella presente prospettiva è quello relativo alla possibilità di "*personalizzare*" la posizione del socio, così da contraddistinguerla in funzione appunto dei suoi caratteri e del ruolo assunto nell'ambito della società.

In tale ottica mi pare debba essere sottolineata con molto vigore l'innovazione introdotta dal legislatore consistente nella previsione dei diritti particolari del socio che assumono, a mio parere, una posizione centrale nel tessuto normativo.

La dottrina ha ben colto questo profilo, dedicando ampia attenzione all'istituto e soprattutto fornendo interpretazioni idonee, anche alla luce del principio dell'autonomia statutaria, a darne la massima estensione. La prassi forse in qualche misura deve ancora esplorare tutte le potenzialità di tale meccanismo.

Il legislatore, come è noto, individua due categorie di diritti particolari, quelli relativi alla distribuzione degli utili e quelli concernenti la gestione della società. La dottrina, collocando la norma appunto nel contesto degli ampi spazi di autonomia

concessa ai soci, ritiene ammissibili anche diritti particolari atipici, con contenuto diverso da quello espressamente previsto. Il legislatore collega i diritti particolari al singolo socio, così che il trasferimento della partecipazione determina l'estinzione di essi. La dottrina ritiene ammissibili anche diritti particolari connessi alla partecipazione sociale e quindi trasferibili insieme ad essa.

L'elenco potrebbe continuare e dimostrare appunto come l'orizzonte aperto dal legislatore sia stato poi ampliato ancora dall'interprete.

In ogni caso attraverso l'attribuzione di diritti particolari è possibile conferire il potere di nomina di uno o più amministratori a singoli soci o anche la stessa posizione di gestore; è altresì ammissibile il conferimento a singoli soci della facoltà di autorizzare, vietare, decidere determinanti atti gestori o determinate categoria di atti (nei limiti delle competenze inderogabilmente spettanti all'organo amministrativo) (5).

E ancora: i singoli soci non amministratori hanno amplissimi poteri di controllo, sia di informazione, sia di consultazione, che non incontrano limiti se non in caso di utilizzazione di modalità abusive e pregiudizievoli per la vita della società.

I diritti in questione sono concessi a favore dei soci non amministratori in ogni caso e quindi anche in presenza del collegio sindacale ed eventualmente del revisore o della società di revisione. E' altresì possibile la previsione di ulteriori facoltà di controllo, quali, ad esempio, diritti di ispezione, a favore di singoli soci a titolo di diritti particolari (6).

Un ulteriore profilo deve essere sottolineato: non c'è dubbio che, come gli azionisti, così anche i soci di s.r.l. possono stipulare patti parasociali, con efficacia obbligatoria tra di loro. E non c'è dubbio che tali patti consentono di introdurre regole che non potrebbero trovare collocazione negli statuti o negli atti costitutivi, sia pure con conseguenze puramente obbligatorie e con il limite della frode alla legge. Fin qui parrebbero non esserci differenze tra s.p.a. ed s.r.l..

Tuttavia occorre osservare che, mentre nell'ambito della prima esiste una disciplina dei patti parasociali e in particolare della loro durata (regole che si estendono alla s.r.l. che controlla una s.p.a.), nulla è detto dal legislatore nel caso di s.r.l.. Il silenzio del dato normativo, secondo l'interpretazione prevalente, rappresenta una scelta del legislatore nel senso di dotare la s.r.l. di una disciplina autonoma: pertanto non può applicarsi ad essa per analogia quella della s.p.a.. Varranno, per contro, così si ritiene, le regole comuni: quindi nel caso dei sindacati di blocco la durata del divieto sarà regolata dall'art. 1379 c.c. e dovrà essere contenuta in convenienti limiti di tempo; nel caso di patti parasociali a tempo indeterminato in ogni caso sussisterà il diritto di recesso con preavviso.

Ciò comporta, in buona sostanza, che il limite di durata dei patti parasociali stipulati dagli azionisti, di cinque anni per le s.p.a. non quotate e di tre anni per quelle quotate, non si estende alla s.r.l.. Con la conseguenza che i soci di quest'ultima hanno a disposizione uno strumento di ben più ampia utilizzabilità (7).

Occorre aggiungere che, come è noto, dubbi sono stati sollevati in ordine all'ammissibilità di patti parasociali tra azionisti aventi per oggetto la gestione della società, ritenendosi in ogni caso che gli stessi non siano vincolanti per gli

amministratori (8). Il profilo potrebbe essere oggetto di riconsiderazione nell'ambito della società a responsabilità limitata alla luce sia del carattere non esclusivo dell'attribuzione di competenze gestorie agli amministratori (entro i limiti fissati dall'art. 2475, ultimo comma, c.c.), sia della responsabilità dei soci per gli atti di gestione comunque ad essi imputabili.

(3) V., per tutti, MARASA', *Maggioranza e unanimità nelle modificazioni dell'atto costitutivo e la s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso* diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, 3, Torino, 2007, p. 701 ss. e la massima n. 42 della Commissione del Consiglio Notarile di Milano.

(4) Sulle tecniche utilizzate per costruire gli spazi di autonomia concessa ai soci e sui loro limiti, nonché sui vantaggi e i costi conseguenti mi sia consentito di rinviare a CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Padova, 2007, p. 28 ss..

(5) Cfr. DACCO', *"Diritti particolari" e recesso dalla s.r.l.*, Milano, 2004, p. 107 ss.; ID., *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, in *Il Nuovo diritto delle società*, cit., 3, p. 395 ss., *ivi*, p. 403 ss.; ZANARONE, *op. cit.* p. 522 ss..

(6) Sui diritti di controllo dei soci v., per tutti, ZANARONE, *op. cit.*, p. 1105 ss..

(7) E v., RESCIO, *I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei soci*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., 3, p. 447 ss., *ivi* p. 463 ss.; ZANARONE, *op. cit.*, p. 267 ss..

(8) V., di recente, Trib. Modena, 2 dicembre 2010, in *Società*, 2011, 831, per cui, così la massima, *"i patti parasociali sono invalidi qualora contrastino con la*

norma inderogabile dell'art. 2380 bis c.c. che attribuisce esclusivamente agli amministratori la gestione dell'impresa sociale". Tale ordinanza, nonché quella di Trib. Modena, 3 dicembre 2010 sono commentate da TORINO, Tutela in via d'urgenza di pattuizioni parasociali e gestione dell'impresa sociale, ibid., p.833 ss..

3. Il modello di stampo "personalistico"

In presenza di tale modello i vantaggi ora delineati risultano tutti fruibili, senza particolari costi o rischi (salva la possibilità di promozione dell'azione di responsabilità da parte di ciascun socio che, però, essendo amministratore, sarà indotto ad utilizzare tale strumento con cautela).

Così è possibile "*blindare*" la compagine societaria attraverso l'utilizzo di patti parasociali. Invero, come è noto, la clausola dell'atto costitutivo che preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni può avere una durata non superiore a due anni. Spirato tale termine la clausola è comunque "*controbilanciata*" dal diritto di recesso dei soci (art. 2469, comma secondo, c.c.). Il che presenta conseguenze gravi e sotto certi punti di vista paradossali, dal momento che per contro la clausola di intrasferibilità delle azioni può avere una durata di cinque anni (art. 2355 *bis*, comma primo, c.c.).

Se, in presenza dello *start up* di un'impresa societaria, sussista l'esigenza, per un periodo di tempo non particolarmente breve, di mantenere inalterata la compagine societaria, questo obiettivo può essere raggiunto nell'ambito della s.r.l.

attraverso una clausola di intrasferibilità delle partecipazioni inserita in un patto parasociale a tempo determinato senza diritto di recesso.

Oltre alla clausola di intrasferibilità, barriere all'ingresso possono essere introdotte attraverso clausole di prelazione o di gradimento, anche mero, fermo restando in questo caso il diritto di recesso del socio (art. 2469, comma secondo, c.c.). Prelazione ed espressione del gradimento possono poi essere attribuiti a singoli soci come diritti particolari.

Ampia è la possibilità di introdurre "vie di uscita" dalla società attraverso fattispecie convenzionali di recesso, anche se si dubita dell'ammissibilità di una clausola generica che consenta il recesso per giusta causa e si esclude la validità di una clausola che preveda il recesso *ad nutum* in una società a tempo determinato. Sono poi configurabili ipotesi di recesso esercitabili da singoli soci come diritti particolari (9).

La facoltà di attribuire collettivamente ai soci o a singoli soci poteri autorizzativi, di veto o anche decisori consente una modulazione delle competenze gestorie tra l'organo amministrativo (con la presenza eventualmente di delegati) e i soci o singoli soci a cui affidare determinate scelte ritenute di particolare rilievo. In tal modo l'organo gestorio non potrà compiere determinati atti, se non autorizzato o in mancanza di veto oppure vedrà "espropriate" alcune competenze a favore appunto dei soci o di determinati soci. Questi ultimi potrebbero quindi riservarsi una peculiare posizione nella gestione sociale, consentendo una distribuzione di competenze in coerenza con le rispettive posizioni all'interno del nucleo familiare.

Anche l'ipotesi della società costituita da due soci o da due gruppi familiari in posizione paritetica, con tutti i rischi di stallo derivanti da tale situazione, può trovare strumenti che consentano in qualche modo di evitarli attraverso appunto il meccanismo dei diritti particolari, attribuendo, ad esempio, al capo famiglia la facoltà di risolvere i conflitti tra i soci. Possibili ulteriori strumenti potrebbero essere quelli del ricorso all'arbitrato gestionale (10), anche se operativamente pare avere avuto ben poco successo, ed alla programmazione delle modalità di liquidazione.

La disciplina delle s.r.l. consente poi di prevedere il libero trasferimento delle partecipazioni nel caso di morte del socio o anche una particolare destinazione delle stesse. Invero le clausole di consolidazione "pure", e quindi senza previsione della corresponsione del controvalore, paiono porsi in contrasto con il divieto dei patti successori (11), salvo che possano rientrare nell'ambito della recente disciplina del patto di famiglia (12). Per contro le clausole di consolidazione con la previsione dell'obbligo dei soci di corrispondere il controvalore in denaro della partecipazione si collocano al di fuori del divieto dei patti successori e quindi risultano ammissibili (13). Partendo dal presupposto della possibilità di previsione di diritti particolari atipici, parrebbe altresì ammissibile introdurre clausole di consolidazione (con l'obbligo della corresponsione del controvalore) a favore di singoli soci quale diritto particolare.

(9) Cfr. REVIGLIONO, *Il recesso nelle società a responsabilità limitata*, Milano, 2008, p. 185 ss., ove un'ampia analisi del tema del recesso *ad personam* come diritto particolare.

(10) V. art. 37 del d. lg. 17 gennaio 2003, n. 5.

(11) RIVOLTA, *Clausole societarie e predisposizioni successorie*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1995, p. 1201 ss..

(12) Cfr. gli artt. 768 *bis* - 768 *octies* c.c.. Rileva ZANARONE, *op. cit.*, p. 563, nota 25 che *"poiché i suindicati articoli regolano, sotto le denominazioni di patto di famiglia, anche il contratto con il quale il titolare di partecipazioni societarie trasferisce in tutto o in parte tali partecipazioni ad uno o più discendenti, si deve ritenere, appunto in virtù di quell'eccezione, che il contratto in parola possa avere come oggetto un trasferimento anche mortis causa, con la conseguenza che ben potrebbe una quota di s.r.l., in caso di morte del socio, accrescersi ai suddetti discendenti, sia pure alle condizioni e nei limiti di cui ai nominati articoli del codice civile"*.

(13) ZANARONE, *op. cit.*, p. 564 s., che scrive: *"a diversa conclusione si dovrebbe probabilmente pervenire con riferimento a quelle clausole di consolidazione che comportano bensì l'accrescimento della partecipazione del socio defunto a favore degli altri soci, ma con obbligo per questi ultimi di corrisponderne il controvalore in denaro agli eredi. E' vero che, da un punto di vista strettamente formale, anche in questo caso vi sarebbe l'attribuzione per vie contrattuali di un determinato bene (la partecipazione del socio defunto) a determinati soggetti (gli altri soci) in funzione successoria; ma è altrettanto vero che tale attribuzione non*

determinerebbe quell'arricchimento dei beneficiari che un'interpretazione teleologica dell'art. 458, periodo 1°, fa ritenere necessario per il configurarsi di un patto successorio istitutivo”.

4. Il modello di stampo “capitalistico”

Nel caso in cui vi sia una dissociazione tra soci e amministratori valgono pur sempre ovviamente le opportunità offerte dalla disciplina del tipo sopra illustrate. Tuttavia la situazione pare notevolmente differente, ove si tenga conto che l'attribuzione di competenze gestorie o anche soltanto autorizzative a favore dei soci o dei singoli soci comporta la loro responsabilità, sostanzialmente equiparabile a quella degli amministratori, sia pure con l'ulteriore presupposto della intenzionalità dell'atto (cfr. l'art. 2476, comma settimo, c.c.). In altre parole, come la dottrina ha ampiamente sottolineato, il socio non amministratore è soggetto ad un rischio di non lieve rilevanza qualora autorizzi o decida atti gestori e ciò anche nel caso, secondo l'opinione prevalente, in cui mancasse una clausola in tal senso, ma l'ingerenza gestoria avvenisse di fatto (14).

Naturalmente ciò ha risvolti sia nella vita ordinaria della società sia e soprattutto in caso di fallimento. Il socio che intenda agire in responsabilità contro gli amministratori potrà esperire l'azione coinvolgendo anche i soci “cogestori” con riferimento agli atti ad essi imputabili. Ma soprattutto in sede fallimentare la previsione della responsabilità di tali soci assume o può assumere un particolare significato e costituire un particolare rischio. Infatti il curatore non dovrà limitarsi a

valutare gli atti posti in essere dagli amministratori, ma dovrà anche tener conto di quelli autorizzati o decisi dai soci in virtù dei poteri attribuiti da clausole statutarie o anche sul fondamento di poteri di fatto esercitati. In prospettiva estrema, forse in un'ottica eccessiva, ma sicuramente entro certi limiti realistica, si è addirittura paventato che il socio di s.r.l. possa trasformarsi in tal modo in qualche misura in un socio a responsabilità illimitata.

E' evidente che la previsione della responsabilità dei soci "cogestori" rappresenta una norma non derogabile né in qualche misura limitabile attraverso clausole statutarie.

Il rischio in questione ovviamente non ha ragione d'essere nel caso in cui ai soci non amministratori non siano attribuiti poteri di autorizzazione o di vera e propria gestione con riferimento a determinati atti e di fatto non esercitino tali poteri, ma si limitino a svolgere una funzione di controllo. Tuttavia anche in tal caso un qualche rischio è pur sempre presente, tenendo conto che è in facoltà di ciascun amministratore di sottoporre determinate decisioni alla competenza dei soci.

In sede interpretativa occorre ricostruire con precisione l'ambito ed i presupposti della responsabilità dei soci "cogestori". A parte il dubbio sulla sussistenza di tale responsabilità nel caso di esercizio di fatto dei poteri in questione e le difficoltà di dare un senso univoco e chiaro al presupposto dell'intenzionalità dell'atto, pare opportuno sottolineare che in ogni caso l'attività di preparazione ed istruttoria delle singole scelte gestionali di competenza dei soci dovrebbe pur sempre far capo agli amministratori: ciò posto, parrebbe estensibile alla fattispecie la norma dettata nei rapporti tra consiglio e delegati, che limita la responsabilità del

primo alle informazioni ricevute dai secondi, salvo il dovere di agire in modo informato e quindi di richiedere un supplemento di informazione qualora quelle trasmesse fossero incomplete, insufficienti o contraddittorie. La stessa regola parrebbe valere nei rapporti organo amministrativo – soci o singoli soci di s.r.l. investiti di competenze gestorie. Anche in questo caso la responsabilità di questi ultimi pare da considerarsi limitata alle informazioni ricevute dal primo, salvo che risultino appunto insufficienti e non congrue.

La posizione del socio "cogestore" appare poi in qualche misura peggiore rispetto a quella degli azionisti, dal momento che è possibile attribuire all'assemblea competenze autorizzative di atti gestori, senza alcuna responsabilità per i soci delle s.p.a..

Tale differenza potrebbe indurre in determinate ipotesi a rendere preferibile l'utilizzazione di quest'ultimo modello rispetto alle s.r.l..

Occorre anche aggiungere che la differenza di trattamento, nonostante i tentativi effettuati per giustificarla, non è di facile spiegazione con il conseguente affacciarsi di qualche dubbio di legittimità costituzionale.

Potrebbe infine porsi il problema se e in che limiti l'attribuzione ai soci o a singoli soci di s.r.l. di un potere di veto rispetto a determinate operazioni costituisca fonte di responsabilità per gli stessi. Non c'è dubbio che tale facoltà possa essere conferita collettivamente ai soci oppure attribuita ad un singolo socio come diritto particolare (15).

Si tratta di uno strumento che potrebbe assumere un particolare rilievo proprio nelle imprese di tipo familiare, attribuendo ai soci e soprattutto a determinati

soci, il potere di "bloccare" specifiche operazioni, quali l'acquisto di partecipazioni, di aziende, investimenti, finanziamenti al di là di un determinato importo o comunque in presenza di certe condizioni.

La facoltà di veto deve essere considerata semplicemente come il "rovescio della medaglia" di quella di autorizzare? Non pare dubbio che i soci o i singoli soci che abbiano esercitato il diritto di veto rispetto ad un atto gestorio che abbia carattere obbligatorio o risulti necessario per eliminare o attenuare un pregiudizio possano essere ritenuti responsabili. Per contro può sussistere la responsabilità dei soci che, pur avendo il diritto di veto, non lo abbiano esercitato rispetto ad un atto gestorio pregiudizievole per la società e posto in essere in violazione di norme di legge? In altre parole il mancato esercizio del diritto di veto costituisce una sorta di autorizzazione implicita e quindi può essere assimilato, quale fonte di responsabilità per i soci, agli atti autorizzati? Qualche dubbio in proposito mi pare si possa porre. Se tale equiparazione si ritenesse non sussistente, forse, nella costruzione delle clausole attributive di competenze gestorie ai soci, potrebbe valutarsi con attenzione l'opzione tra la previsione della facoltà di autorizzare o di vietare determinati atti.

(14) La fonte del potere gestorio dei soci può essere costituita sia dalla stessa legge, nel caso in cui attribuisca compiti gestori ad essi; dall'atto costitutivo, attraverso la previsione di competenze amministrative conferite collettivamente ai soci o a singoli soci quali diritti particolari; oppure ancora dall'attivazione del meccanismo che consente agli amministratori o ai soci di minoranza qualificata di sottoporre alla decisione dei soci "argomenti" di competenza dell'organo gestorio. In

tutte queste ipotesi, in presenza di un atto deciso e autorizzato dai soci, del presupposto dell'intenzionalità e del danno al patrimonio sociale, scatta la responsabilità dei soci, unitamente a quella degli amministratori. La differenza rispetto al modello costituito dalla società per azioni è pertanto netta. In primo luogo, come è noto, in tale tipo la gestione è attribuita all'esclusiva competenza degli amministratori, salva la possibilità di previsione di autorizzazioni per determinati atti da parte dell'assemblea. Inoltre gli azionisti non sono responsabili (come si è già osservato nel testo) per le autorizzazioni, né per il compimento di atti gestori che siano conferiti all'assemblea in virtù di norme di legge.

(15) V., per tutti, ZANARONE, *op. cit.*, p. 515.

5. S.r.l. con obbligo di nomina del collegio sindacale. S.r.l. qualificabile come "ente di interesse pubblico"

Come si è osservato, la recente nuova disciplina della revisione legale dei conti ha riformulato il contenuto dell'art. 2477 c.c. prevedendo nuove ipotesi di nomina obbligatoria del collegio sindacale nell'ambito della s.r.l.. Oggi tale obbligo sussiste se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti che consentono la redazione del bilancio con forma abbreviata; oltre che nel caso in cui il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

In queste ipotesi valgono le disposizioni in tema di s.p.a. e la giurisprudenza milanese recente (16) ha ritenuto che venga in considerazione anche la norma in tema di denuncia di gravi irregolarità; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.

Viene altresì prevista una particolare categoria di società, denominate per indicarne la rilevanza "*enti di interesse pubblico*", all'interno della quale possono anche trovare collocazione le s.r.l.: per tale categoria la revisione legale dei conti è necessariamente effettuata da un revisore legale e una società di revisione con l'applicazione di regole peculiari (17).

In qualche misura si vengono così a delineare fasce di s.r.l., con l'applicazione di regole peculiari per quelle "di maggiori dimensioni".

Anche per queste ultime ovviamente valgono i vantaggi e i rischi esaminati nei precedenti paragrafi, che debbono però essere bilanciati con i costi derivanti dalla presenza dell'organo di controllo ed eventualmente anche dei revisori, nonché dalla possibilità di applicazione della denuncia al Tribunale di gravi irregolarità.

(16) Trib. Milano, 26 marzo 2010, in *Giur. it.*, 2010, 1624 con nota di CAGNASSO, *Denuncia al Tribunale e s.r.l.; la convivenza è ancora possibile, anzi auspicabile*.

(17) ZANARONE, *op. cit.*, p. 1160.

6. S.r.l. e gruppi

Indubbiamente la s.r.l. può costituire un modello utilizzabile dalla società capogruppo o far parte di gruppi.

Si potrebbe anche verificare, come è stato sottolineato in dottrina, che un socio di minoranza (società o ente) possa nominare la maggioranza o tutti gli amministratori avvalendosi di un diritto particolare e quindi esercitare il potere di eterodirezione: si tratterebbe di un'ipotesi probabilmente inseribile nel quadro delineato dall'art. 2497 *septies* c.c., che prevede la facoltà di esercitare tale potere in virtù di clausole statutarie (18).

Nel caso in cui lo stesso socio sia titolare di poteri gestori e eserciti la facoltà di eterodirezione della società, quest'ultimo sarebbe soggetto, in presenza dei rispettivi presupposti, sia alla responsabilità verso la società quale socio cogestore ai sensi dell'art. 2476, settimo comma, c.c., sia di quella derivante dal non corretto esercizio del potere di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c..

(18) R. SANTAGATA, *Autonomia privata e formazione dei gruppi nelle società di capitali*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., 3, p. 799, *ivi*, p. 823 ss..